

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO
Provincia di Udine

Variante n.1 al PRPC
Forma Commerciale 2

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI
SENSI DELL'ALLEGATO I DEL D.LGS. 4/2008**

Architetto Enrico Musso

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Udine Pos. 1443

Via Fiume, 16 - 33033 Codroipo (UDINE)

Tel. 0432907151 Fax 0432907722 - P.IVA 02397170305

1. INTRODUZIONE

L'obbligatorietà di sottoporre questo strumento urbanistico a procedura di Valutazione Ambientale Strategica deriva dall'applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S. recepita con la L.R. n. 11 del 06/05/2005.

La legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)" prevede all'art 3 comma 3:

"I piani e programmi che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'articolo 5."

Art. 5 (Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali.

Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 11 (Periodo transitorio)

1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.

Allegato II - Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,*
- *carattere cumulativo degli effetti,*
- *natura transfrontaliera degli effetti,*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*

2. PREMESSA ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS

La Variante n.1 ha lo scopo di apportare dei correttivi al perimetro lungo i lati ovest e nord del P.R.P.C. "Forma Commerciale 2" ricadente in una zona commerciale che si estende lungo la S.R. n.13 "Pontebbana" a nord del centro abitato di Codroipo, in Viale Veneto; il P.R.P.C. è delimitato a sud da area residenziale e area destinata al verde pubblico urbano, di quartiere attrezzato per il gioco, ad est da aree commerciali, ad ovest da area commerciale e area pubblica a parcheggio e a nord da area commerciale.

Sulla base degli elaborati della variante n.1 al P.R.P.C., redatti a firma dell'Architetto Enrico Musso di Codroipo, viene predisposta la procedura di verifica al fine di appurare la necessità o meno di applicare alla variante stessa la "Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)" ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE".

ORTOFOTO



3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE DI PIANO

Localizzazione dell'intervento

L'area oggetto della Variante n.1 al P.R.P.C. "Forma Commerciale 2" è posta in una zona commerciale che si estende lungo la S.R. n.13 "Pontebbana" a nord del centro abitato di Codroipo, in Viale Veneto; il P.R.P.C. è delimitato a sud da area residenziale e area destinata al verde pubblico urbano, di quartiere attrezzato per il gioco, ad est da aree commerciali, ad ovest da area commerciale e area pubblica a parcheggio e a nord da area commerciale, ed occupa un'area di mq.6016.

Tale area è classificata nel Piano vigente come zona omogenea H2e1 e sono presenti tutte le infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria lungo Viale Veneto.



Obiettivi della variante n.1 al PRGC

La presente Variante è presentata al fine della rettifica del perimetro del P.A.C. di iniziativa privata "Forma Commerciale 2" e di parte di zona omogenea H2 sul lato a nord, con una linea che compensa le superfici incluse/escluse, al fine di apportare delle migliorie in ordine alla viabilità interna dei siti legate alle tipologie degli esercizi presenti e in previsione di quelli che s'insedieranno; mentre per quanto riguarda il lato ad ovest si precisa che la linea del perimetro del P.A.C. in progetto non tiene puntualmente conto di quanto rappresentato nella mappa catastale pertanto, al fine di far coincidere il perimetro del P.A.C. con quello della proprietà indicato in mappa, con la presente si rettifica tale linea in conformità allo stato di diritto rappresentato in mappa coincidente, peraltro, con il perimetro di zona indicato sul P.R.C.G..- Si precisa inoltre che la presente Variante non comporta variazioni delle norme tecniche di attuazione, delle superfici, dei parametri e degli indici urbanistici sia per quanto riguarda il P.R.G.C., sia per quanto riguarda il P.A.C.-

3.1 Influenza della Variante n.1 al P.R.P.C. su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La variante non ha effetti sui piani sovraordinati.

La variante ha influenza sul PRGC approvato con la modifica del perimetro di PAC.

Tali aree non hanno influenza su ecosistemi circostanti

3.2 Pertinenza della Variante n.1 al P.R.P.C. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

L'intervento proposto dalla variante in oggetto rappresenta il riconoscimento dello stato di fatto dei luoghi che si inserisce all'interno della programmazione di una tutela del territorio e della salute dei cittadini con i parametri di matrice prettamente urbanistica e con gli aspetti relativi a considerazioni ambientali legate allo "sviluppo sostenibile".

La variante ha lo scopo di soddisfare i bisogni attuali di sviluppo senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

3.3 Problemi ambientali pertinenti la Variante n.1 al P.R.P.C.

L'intervento della variante n.1 al PRPC non genera problematiche ambientali rilevanti, in quanto localizzato in un'area già antropizzata e compromessa nella sua naturalità; non produce aumenti di zone edificabili ma implica la sola possibilità di utilizzo del territorio ai fini di generare delle migliorie in ordine alla viabilità interna dei siti legate alle tipologie degli esercizi presenti e in previsione di quelli che s'insedieranno.

3.4 Rilevanza della Variante n.1 al P.R.P.C. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La variante non ha alcuna influenza relativamente all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

4. EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Si può osservare che l'intervento pianificatorio in esame, data l'area in cui esso viene proposto:

- non interviene in habitat naturalisticamente rilevanti;
- non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti;
- le azioni indotte da tale variante sul traffico e sulla qualità dell'aria sono da ritenersi di modestissima entità o addirittura nulle.
- gli impatti possibili sul sottosuolo e sulle acque prodotti dal processo di depurazione delle eventuali acque reflue di uso domestico risulta essere limitato ed entro la normale capacità del suolo di auto depurazione;
- il suolo potrà essere parzialmente impermeabilizzato perdendo parte della capacità drenante dello stesso.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un intervento che presuppone:

- la certezza che non vi siano degli impatti significativi sul sistema ambientale;
- la durata di impatti sul sistema ambientale si protrarrà per tutto il periodo di tempo entro il quale verranno realizzate e gestite le nuove strutture edilizie in progetto e durante il periodo di utilizzazione del sito;
- la reversibilità degli effetti sull'ambiente si esaurirà allorché l'iniziativa avrà termine e verrà ripristinato lo stato dei luoghi; in questa fase non è possibile definire i tempi entro i quali queste evenienze potranno realizzarsi.

4.2 Carattere cumulativo degli effetti

Non essendoci effetti singoli nell'area prodotti dalla variante, come sopra illustrato, l'intervento non andrà neanche a generare effetti di carattere cumulativo rispetto al carico ambientale complessivo che già insiste sull'area.

Non è possibile prevedere il carattere cumulativo dell'area in quanto non si è ancora a conoscenza degli interventi specifici che andranno ad insistere sul sito stesso.

4.3 Natura transfrontaliera degli effetti

Per tale variante non sono individuabili effetti transfrontalieri.

4.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Le attività che si svolgeranno all'interno dell'area di variante non presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

4.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti

La variante proposta esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito d'intervento.

4.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- A) **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale:**
l'area oggetto di Variante non avrà effetti sulle aree tutelate in quanto si trova ad una distanza significativa dalle stesse.
- B) **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite:**
l'area oggetto di variante non avrà effetti sulla qualità ambientale e sui suoi valori limite;
- C) **dell'utilizzo intensivo del suolo:**
il sito oggetto di variante è costituito prevalentemente da un'area già urbanizzata con possibilità di interventi limitati e localizzati che non modificano sostanzialmente il rapporto tra l'urbanizzato e l'ambiente naturale circostante.

5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la Variante n.1 al P.R.P.C. "Forma Commerciale 2" non **debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, in quanto:

- l'intervento ammesso dalla strumentazione urbanistica non rientra tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. definite dal D.Lgs. 152/2006 - allegato III, elenco A ed elenco B;
- la Variante non avrà effetti sulle aree tutelate in quanto i punti di modifica non rivadono all'interno di zone di particolare interesse ambientale/paesaggistico e risultano posti ad una adeguata distanza dalle stesse;
- gli interventi previsti dalla Variante riguardano prevalentemente opere di sistemazione di aree esterne in un contesto già urbanizzato, consentendo una valorizzazione e un miglioramento in ordine alla viabilità interna del sito legata alle tipologie degli esercizi presenti e in previsione di quelli futuri.

Codroipo (UD), lì

Architetto Musso Enrico